



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 77 DEL 18/03/2024

OGGETTO: CONVALIDA DI CHIUSURA DI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI IMMOBILE SITO IN VIA MONTE GUANO CIVICO 1 DESTINATO A RESIDENZA PROTETTA ED INTERDIZIONE PARZIALE DI AREE PER PERICOLO ESTERNO.

Il Sindaco

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 06 Marzo 2024, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, interveniva causa frana che ha coinvolto un muro di contenimento posto nei pressi di residenza protetta denominata "Villa Immacolata" sita in Via Monte Guano civ. 1, come da comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0122577.E del 06/03/2024;
- per gli effetti della frana sull'area privata il Caposquadra dei VV.F., ha disposto l'interdizione delle corrispondenti zone all'interno dell'edificio lato monte e di aree esterne;
- in data 06 Marzo 2024, a seguito della ricezione della suddetta comunicazione prot. n. 0122577.E del 06/03/2024, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità esperiva un proprio sopralluogo a seguito del quale, non potendo escludere un'evoluzione peggiorativa, veniva confermata la chiusura e l'interdizione già disposta dai VV.F.;

Vista, in particolare, la relazione tecnica del sopralluogo svolto in data 06/03/2024, registrata al prot. n. 0138937.I del 14/03/2024, dalla quale emerge la necessità di disporre l'interdizione dei locali a monte posti al piano terra della residenza protetta denominata "Villa Immacolata"; l'interdizione di una scala di accesso al piano primo della residenza protetta denominata "Villa Immacolata"; l'interdizione di area esterna posta tra l'immobile stesso ed il muro oggetto di crollo come da interdizione materiale effettuata dai VVF

Documento sottoscritto digitalmente

rilevata sul posto;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n 0138937.I del 14/03/2024, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. n. 0122947.U del 06/03/2024;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Direttore Dott. Gianluca Giurato, Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il Direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

- l'interdizione dei locali a monte posti al piano terra della residenza protetta denominata Villa Immacolata;
- l'interdizione di una scala di accesso al piano primo della residenza protetta denominata Villa Immacolata;
- l'interdizione di area esterna di pertinenza della Villa Immacolata posta tra l'immobile stesso ed il muro oggetto di crollo come da interdizione materiale effettuata dai VVF e rilevata sul posto, come già disposto in data 06/03/2024 e come rappresentato dall'allegato grafico facente parte integrante del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione Corpo Polizia Locale - Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Ponente - ed al Municipio 6 Medio Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CONVALIDA DI CHIUSURA DI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI IMMOBILE SITO IN VIA MONTE GUANO CIVICO 1 DESTINATO A RESIDENZA PROTETTA ED INTERDIZIONE PARZIALE DI AREE ESTERNE PER PERICOLO ESTERNO.

ALLEGATO GRAFICO




Figura 1: AREE ESTERNE SOGGETTE A TEMPORANEA INTERDIZIONE CON DIVIETO DI ACCESSO (grafica non in scala, fonte Geoportale comunale su base C.T.C.)